



# PLURIMA

PER I CLIENTI DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA



BPB ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - C. V.



# Sommario

---

Definizioni .....	pag. 3
<i>Terminologia</i> .....	<i>pag. 3</i>
Condizioni generali di polizza .....	pag. 5
Condizioni speciali di assicurazione .....	pag. 8
Clausola di rivalutazione .....	pag. 11
Regolamento gestione speciale “Armonium” .....	pag. 12
Clausole di differimento di scadenza .....	pag. 13
Tabella A .....	pag. 14
Condizioni particolari .....	pag. 15
Tabella B .....	pag. 16

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO SPECIALE A PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE POTENZIATA E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” - TARIFFA N. 50 U - IA (0%)**

---

## **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

*Il presente contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:*

- **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA;**
- **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE;**
- **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE;**
- **REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”;**
- **CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO DI SCADENZA;**
- **CONDIZIONI PARTICOLARI.**

## **ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE**

Dalla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA risultano:

- Numero di Polizza;
- Decorrenza;
- Durata dell'Assicurazione (differimento);
- Identità del Contraente e dell'Assicurato;
- Attribuzione del Beneficio;
- Importo del premio dovuto dal Contraente;
- Capitale finale minimo assicurato a scadenza.



# Definizioni

---

*Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:*

## **TERMINOLOGIA**

**ASSICURATO:** la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto.

**ASSICURAZIONE:** garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

**BENEFICIARIO/I:** colui/loro cui spetta/no le somme assicurate.

**CERTIFICAZIONE:** verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale.

**CONTRAENTE:** chi stipula il Contratto di Assicurazione.

**DURATA DELL'ASSICURAZIONE (DIFFERIMENTO):** intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza.

**GESTIONE SPECIALE:** è l'insieme delle attività che la Società gestisce a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal regolamento.

**OPZIONE:** facoltà concessa al Contraente di modificare, alla scadenza, il tipo di prestazione prevista originariamente.

**POLIZZA:** documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**PREMIO:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

**RECESSO:** diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme eventualmente versate, diminuite, oltreché dell'imposta sul premio, delle spese già sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella proposta e nel contratto.

**RENDITA VITALIZIA:** prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

**REVERSIBILITÀ:** clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad un'altra persona, finché questa è in vita.

**REVOCA:** diritto del Contraente di annullare la proposta di assicurazione presentata alla Società, ottenendo la restituzione delle somme già versate, diminuite delle eventuali spese sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella proposta.

**RISERVA MATEMATICA:** importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**RIVALUTAZIONE:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale alla quale è legato il contratto.

**SOCIETÀ:** B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..



# Condizioni generali di polizza

---

## **ART. 1 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

## **ART. 2 - Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione**

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- oppure il Contraente abbia ricevuto, da parte della Società, la polizza da essa firmata o altra comunicazione scritta del proprio assenso.

La garanzia è efficace, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, la garanzia, ferme le condizioni di cui sopra, è efficace dalle ore 24 di tale data.

## **ART. 3 - Recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, diminuito delle imposte e di eventuali spese sostenute quantificate nel contratto stesso, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

## **ART. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella

proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

#### **ART. 5 - Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### **ART. 6 - Pagamento del premio**

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

#### **ART. 7 - Riscatti - Prestiti**

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del contratto:

- a. la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle "Condizioni Speciali di Assicurazione";
- b. la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a.;
- c. la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riscatto;
- d. la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a., con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

#### **ART. 8 - Cessione - Pegno - Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.



### **ART. 9 - Beneficiario**

Il Contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### **ART. 10 - Pagamento delle prestazioni**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte;
- b. relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c. ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

### **ART. 11 - Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

# Condizioni speciali di assicurazione

---

## **ART. 1 - Prestazioni assicurate**

Il Capitale assicurato è corrisposto alla scadenza del contratto qualora l'Assicurato sia in vita a tale data.

La durata del contratto è pari a 5 anni con versamento di premi unici ricorrenti nell'ambito di tale durata. L'età all'ingresso è compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Il Capitale assicurato, pagabile in caso di vita dell'Assicurato al termine della scadenza contrattuale, sarà pari alla somma dei capitali - man mano acquisiti a fronte di ciascuno dei premi unici versati - debitamente rivalutati secondo la misura e le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

## **ART. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale verrà liquidato un importo pari alla somma dei premi unici netti versati rivalutati e maggiorati del 2,50%.

La rivalutazione di ciascun premio unico netto si effettua ad ogni ricorrenza annuale di polizza sulla base della misura di rivalutazione stabilita nella "Clausola di Rivalutazione" e, pro-quota, sulla base dell'ultima rivalutazione dichiarata dalla Società, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale di polizza e la data del decesso.



### **ART. 3 - Rivalutazione del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il valore del capitale assicurato acquisito a fronte di ciascun versamento effettuato verrà rivalutato in base al tasso annuo di rivalutazione definito al punto A. della "Clausola di Rivalutazione":

- a. per un anno intero, sul capitale maturato all'anniversario precedente;
- b. proporzionalmente alla frazione di anno successiva all'epoca del versamento sul capitale acquisito con i premi versati nel corso dell'anno.

### **ART. 4 - Premi**

A fronte delle prestazioni garantite il Contraente verserà alla decorrenza del contratto e, sempreché l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze annuali, trimestrali o mensili di tale data, anteriori alla scadenza, un premio unico. Il tasso di premio unico di tariffa è distinto per tre fasce di età di cui al seguente prospetto:

<b>FASCE DI ETÀ</b>	<b>TASSO DI PREMIO UNICO DI TARIFFA PER MILLE LIRE DI CAPITALE ASSICURATO</b>
18 – 35	1.093.341
36 – 50	1.094.683
51 – 65	1.101.160

Ai fini dell'inserimento in una fascia di età si fa riferimento all'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto.

**a. Premio minimo** - nel caso in cui nel corso di un anno venga effettuato un solo versamento, il premio minimo richiesto sarà pari a Lit. 1.200.000.

Nel caso di più versamenti nel corso di un anno, ciascun versamento dovrà avere un importo minimo di Lit. 200.000, e l'ammontare complessivo annuo dei versamenti non dovrà essere inferiore a Lit. 1.200.000.

**b. Variazione del premio** - L'ammontare del premio unico ricorrente e la sua periodicità di versamento vengono fissati al momento della stipulazione del contratto assicurativo.

Tale premio rimane costante per tutta la durata contrattuale ed è suscettibile, su richiesta del Contraente, di incrementi successivi. Dal momento in cui il premio viene incrementato, il nuovo importo raggiunto costituisce il premio unico ricorrente dovuto dal Contraente per la residua durata contrattuale.

### **ART. 5 - Riscatto**

Il valore di riscatto è pari alla Riserva Matematica maturata fino all'epoca di richiesta del riscatto.

### **ART. 6 - Opzione a scadenza**

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro un mese dalla scadenza contrattualmente prevista, il capitale assicurato, rivalutato, da corrispondere in caso di soprav-

vivenza dell'Assicurato a quella data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a. una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. una rendita vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vita natural durante dell'Assicurato;
- c. una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A. della "Clausola di Rivalutazione".

***La rendita annua vitalizia è pagabile in rate posticipate e potrà essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile a seconda della rateazione prescelta dall'Assicurato.***

***Gli importi della rendita di cui alla forma prevista al punto a. che precede si determineranno moltiplicando il capitale rivalutato liquidabile a scadenza per il coefficiente da rilevare tra quelli di cui alla TABELLA B, tenuto conto del frazionamento, dell'età dell'Assicurato a tale epoca, del sesso e dividendo il prodotto per 1.000.***

***Gli importi della rendita di cui alle forme previste ai punti b. e c. che precedono, relativi alla rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, nonché quelli relativi alla reversibilità sulla testa del sopravvissuto, verranno comunicati a richiesta degli interessati.***

***La rendita annua vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.***



# Clausola di rivalutazione

---

*La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento ARMONIUM, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.*

## **A. Misura della Rivalutazione**

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4. del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.

## **B. Modalità di rivalutazione**

La rivalutazione, nella misura fissata a norma del punto A. entro il 1° marzo, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo stesso, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica calcolata a tale anniversario. Gli aumenti del capitale assicurato verranno annualmente comunicati al Contraente.

# Regolamento gestione speciale “Armonium”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4., e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.  
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell’attività di certificazione.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.



# Clausola di differimento di scadenza

## ART. 1 - Differimento di scadenza

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, la scadenza dell'assicurazione può essere differita ad una successiva ricorrenza della decorrenza contrattuale:

**a. senza corresponsione di ulteriori premi**, nel qual caso, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato all'anniversario precedente viene rivalutato nella misura che si ottiene sottraendo al rendimento da attribuire agli assicurati previsto nella "Clausola di Rivalutazione" la misura annua minima garantita del 4% e moltiplicando il risultato per il coefficiente riportato nella TABELLA A in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato all'inizio di ogni anno di differimento.

Qualora durante il periodo di differimento intervenga il decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà, agli aventi diritto, un importo pari al capitale maturato all'ultimo anniversario di polizza che precede la data di decesso, rivalutato (pro - rata temporis) per il periodo intercorso fra l'ultimo anniversario e la data di decesso.

**b. con pagamento di ulteriori premi unici**, gravati di un caricamento ridotto. In tal caso le nuove prestazioni assicurate sono determinate sommando a quelle maturate alla scadenza inizialmente pattuita e differite al nuovo termine, senza pagamento di ulteriori premi, le prestazioni relative ai nuovi versamenti previsti, determinate in base all'età raggiunta dall'Assicurato. Il periodo di differimento con pagamento di ulteriori premi unici non potrà comunque essere superiore a cinque anni e, al termine dello stesso periodo, potrà essere rinnovato.

I tassi di premio applicato sono riportati, per fasce di età, nella seguente tabella:

FASCE DI ETÀ	TASSO DI PREMIO UNICO DI TARIFFA PER MILLE LIRE DI CAPITALE ASSICURATO
18 – 35	1.069.867
36 – 50	1.070.918
51 – 65	1.075.980

L'età da prendere in considerazione per l'inserimento nelle diverse fasce è quella riferita alla data di inizio del periodo di differimento.

Le nuove prestazioni assicurate, relative agli ulteriori versamenti, saranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza anniversario di polizza sulla base della misura di rivalutazione e secondo le modalità riportate all'Art. 3 delle "Condizioni Speciali di Assicurazione".

## TABELLA A

### COEFFICIENTI DI DIFFERIMENTO DI SCADENZA SENZA CORRESPONSIONE DI ULTERIORI PREMI

ETA (*)	COEFFICIENTI	ETÀ	COEFFICIENTI	ETA (*)	COEFFICIENTI
<b>23</b>	1,04002	<b>42</b>	1,04005	<b>61</b>	1,04039
<b>24</b>	1,04002	<b>43</b>	1,04006	<b>62</b>	1,04042
<b>25</b>	1,04002	<b>44</b>	1,04006	<b>63</b>	1,04045
<b>26</b>	1,04002	<b>45</b>	1,04057	<b>64</b>	1,04050
<b>27</b>	1,04002	<b>46</b>	1,04008	<b>65</b>	1,04055
<b>28</b>	1,04002	<b>47</b>	1,04010	<b>66</b>	1,04060
<b>29</b>	1,04002	<b>48</b>	1,04011	<b>67</b>	1,04066
<b>30</b>	1,04002	<b>49</b>	1,04012	<b>68</b>	1,04072
<b>31</b>	1,04002	<b>50</b>	1,04013	<b>69</b>	1,04080
<b>32</b>	1,04002	<b>51</b>	1,04015	<b>70</b>	1,04089
<b>33</b>	1,04002	<b>52</b>	1,04016	<b>71</b>	1,04099
<b>34</b>	1,04002	<b>53</b>	1,04018	<b>72</b>	1,04110
<b>35</b>	1,04002	<b>54</b>	1,04020	<b>73</b>	1,04122
<b>36</b>	1,04003	<b>55</b>	1,04023	<b>74</b>	1,04135
<b>37</b>	1,04003	<b>56</b>	1,04025	<b>75</b>	1,04149
<b>38</b>	1,04003	<b>57</b>	1,04027	<b>76</b>	1,04167
<b>39</b>	1,04004	<b>58</b>	1,04030	<b>77</b>	1,04184
<b>40</b>	1,04004	<b>59</b>	1,04033	<b>78</b>	1,04202
<b>41</b>	1,04005	<b>60</b>	1,04036	<b>79</b>	1,04221
				<b>80</b>	1,04243

(\*) Età dell'Assicurato all'inizio di ogni anno di differimento automatico.



# Condizioni particolari

---

## **ART. 1 - Versamento dei premi**

Il versamento dei premi da parte del Contraente alla Società avviene in via anticipata mediante addebito, in base al frazionamento prescelto, dei relativi importi sul conto corrente bancario del Contraente presso la BANCA POPOLARE DI ANCONA S.p.A., come da autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal Contraente stesso congiuntamente alla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA.

Qualora il Contraente interrompa il rapporto di conto corrente con la BANCA POPOLARE DI ANCONA S.p.A., quest'ultima comunicherà contestualmente alla Società l'avvenuta estinzione del conto corrente.

Il Contraente conserva comunque la facoltà di proseguire su sua richiesta o su invito della Società il rapporto assicurativo, mediante il versamento dei premi successivi in scadenza nell'ulteriore periodo di durata della polizza, tramite altro Intermediario designato dalla Società.

Qualora il Contraente scelga di corrispondere i premi successivi in rate diverse da quelle inizialmente pattuite, l'operazione di cambio di rateazione desiderata potrà avvenire solo a partire dalla prima ricorrenza rispettivamente mensile, trimestrale o annuale della data di decorrenza della polizza.

## **ART. 2 - Informativa periodica**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, verrà inviato al Contraente, un estratto conto riepilogativo riportante l'ammontare dei premi complessivamente versati ed il valore della prestazione assicurata rivalutata.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio verrà inviata al Contraente apposita dichiarazione da allegare alla denuncia dei redditi ai fini della detrazione di imposte.

## TABELLA B

### CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA

Coefficienti di opzione per la conversione del capitale assicurato alla scadenza in rendita vitalizia rivalutabile pagabile, vita natural durante dell'Assicurato, in rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

### RENDITA ANNUA INIZIALE PER LIT. 1.000 DI CAPITALE PAGABILE A SCADENZA

Età a scadenza	MASCHI				Età a scadenza	FEMMINE			
	Rateazione della rendita:					Rateazione della rendita:			
	annuale	sem.le	trim.le	mensile		annuale	sem.le	trim.le	mensile
35	51,75	51,08	50,76	50,54	35	48,24	47,66	47,37	47,18
36	52,33	51,65	51,31	51,09	36	48,64	48,05	47,76	47,56
37	52,95	52,25	51,90	51,68	37	49,06	48,46	48,16	47,97
38	53,58	52,87	52,51	52,28	38	49,50	48,89	48,59	48,39
39	54,25	53,52	53,16	52,92	39	49,97	49,34	49,04	48,84
40	54,95	54,19	53,82	53,58	40	50,46	49,82	49,51	49,30
41	55,68	54,90	54,52	54,27	41	50,97	50,32	50,00	49,79
42	56,44	55,64	55,25	55,00	42	51,51	50,85	50,52	50,31
43	57,23	56,42	56,02	55,75	43	52,07	51,40	51,06	50,85
44	58,07	57,22	56,81	56,54	44	52,67	51,97	51,63	51,41
45	58,93	58,07	57,64	57,36	45	53,29	52,58	52,23	52,00
46	59,84	58,95	58,51	58,22	46	53,94	53,22	52,86	52,63
47	60,79	59,87	59,42	59,12	47	54,63	53,89	53,52	53,28
48	61,78	60,83	60,36	60,06	48	55,36	54,59	54,22	53,97
49	62,82	61,84	61,36	61,04	49	56,12	55,33	54,95	54,70
50	63,93	62,91	62,42	62,09	50	56,93	56,12	55,72	55,46
51	65,10	64,05	63,53	63,19	51	57,78	56,95	56,54	56,27
52	66,35	65,26	64,72	64,37	52	58,69	57,83	57,41	57,13
53	67,69	66,55	65,99	65,63	53	59,65	58,77	58,33	58,05
54	69,11	67,92	67,34	66,96	54	60,68	59,76	59,32	59,02
55	70,61	69,37	68,77	68,37	55	61,77	60,82	60,36	60,05
56	72,19	70,89	70,26	69,85	56	62,93	61,94	61,46	61,14
57	73,86	72,50	71,84	71,41	57	64,16	63,13	62,63	62,30
58	75,61	74,19	73,50	73,04	58	65,46	64,39	63,87	63,53
59	77,43	75,94	75,22	74,75	59	66,85	65,74	65,19	64,84
60	79,34	77,78	77,02	76,53	60	68,33	67,17	66,60	66,23
61	81,53	79,88	79,08	78,56	61	69,98	68,76	68,16	67,77
62	83,87	82,13	81,29	80,73	62	71,75	70,47	69,85	69,44
63	86,37	84,53	83,63	83,05	63	73,67	72,32	71,67	71,24
64	89,04	87,08	86,13	85,51	64	75,76	74,33	73,64	73,18
65	91,90	89,82	88,81	88,15	65	78,02	76,51	75,78	76,30
66	94,98	92,75	91,68	90,97	66	80,49	78,88	78,10	77,59
67	98,27	95,89	94,74	93,98	67	83,17	81,46	80,63	80,08
68	101,80	99,24	98,01	97,21	68	86,10	84,26	83,37	82,79
69	105,54	102,79	101,47	100,61	69	89,25	87,28	86,32	85,70
70	109,52	106,56	105,15	104,22	70	92,65	90,53	89,50	88,83
71	113,81	110,62	109,09	108,10	71	96,33	94,03	92,93	92,21
72	118,43	114,99	113,34	112,26	72	100,31	97,83	96,63	95,85
73	123,46	119,72	117,93	116,77	73	104,68	101,97	100,68	99,83
74	128,92	124,85	122,91	121,65	74	109,48	106,53	105,11	104,19
75	134,86	130,41	128,29	126,92	75	114,75	111,51	109,96	108,95
76	141,33	136,45	134,13	132,63	76	120,54	116,97	115,27	114,16
77	148,39	143,02	140,48	138,83	77	126,91	122,96	121,08	119,85
78	155,87	149,96	147,16	145,36	78	133,67	129,30	127,22	125,86
79	164,32	157,75	154,67	152,67	79	140,83	135,98	133,68	132,19
80	173,81	166,48	163,05	160,83	80	148,53	143,14	140,60	138,95
81	184,51	176,28	172,43	169,96	81	156,77	150,79	147,97	146,14
82	196,21	186,92	182,60	179,83	82	165,44	158,79	155,66	153,64
83	208,43	197,99	193,15	190,05	83	174,28	166,92	163,46	161,24
84	221,36	209,62	204,20	200,74	84	183,49	175,35	171,54	169,10
85	234,95	221,76	215,71	211,85	85	193,09	184,09	179,90	177,21







---

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20126 MILANO - Viale Monza, 265 - Tel. (02) 25774111 ric. aut.  
Fax 02 27001793 - Telex 331051 BPBASS I - Capitale Sociale Lit. 20.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2  
C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni  
di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)